

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 173/2017, ad iniziativa dei consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Micucci, Giacinti, Giorgini, concernente "Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella Regione Marche", nel testo approvato in sede referente dalla III Commissione assembleare permanente;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Vista la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa, assunta al prot. 34 del 12/02/2018, con cui si accoglieva la richiesta avanzata da questo Consiglio di esaminare il testo quando approvato dalla III Commissione in sede referente;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, fissato con nota del Presidente della III Commissione assunta al prot.n. 35 del 12 febbraio 2017;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Daniele Tagliolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 15 febbraio 2018;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 19/02/2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 173/2017, ad iniziativa dei consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Micucci, Giacinti, Giorgini,, concernente "Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella Regione Marche", nel testo approvato in sede referente dalla III Commissione assembleare permanente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, fissato con nota del Presidente della III Commissione assunta al prot. n. 14 del 12 febbraio 2017;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dai relatori Marina Marozzi e Gianni Santori sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 15 febbraio 2018;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 19/02/2018;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) all'articolo 3, comma 2, le parole "e dei soggetti gestori (...) del ciclo dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei soggetti gestori del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e delle Organizzazioni datoriali nonché delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale.";
- b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "La Regione" sono aggiunte le seguenti: "con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale,".

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Considerato che l'articolo 3, comma 2, disciplina la composizione del Tavolo Tecnico Istituzionale integrandola con rappresentanti degli ATA, dei soggetti gestori e delle Associazioni ambientaliste, si ritiene che, nel momento in cui si amplia la composizione a rappresentanti della società civile, sia corretto ed equo dare una rappresentanza adeguata a tutte le istanze presenti ed afferenti al mondo del ciclo di rifiuti diversamente si altererebbe la stessa. Poiché la TARI è finanziata da imprese e cittadini è evidente che in prima istanza dovrebbero essere questi i soggetti informati e sentiti su tali argomenti.

Si chiede, quindi, che le Organizzazioni datoriali nonché le Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale, vengano inserite nel Tavolo Tecnico Istituzionale.

Infine, considerata la molteplicità degli interessi toccati dalla presente proposta di legge, che, insieme alle nuove modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti, propone di modificare il calcolo della tariffa, si rende necessaria la previsione di un coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale nelle attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini utenti.

Per quanto sopra si propone quanto segue:

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) all'articolo 3, comma 2, le parole "e dei soggetti gestori (...) del ciclo dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti:
", dei soggetti gestori del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e delle Organizzazioni datoriali nonché delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale.";
- b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "La Regione" sono aggiunte le seguenti: "con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale,".

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 12 marzo 2018)

La prima commissione assembleare nella seduta del 12 marzo 2018 esaminata la relazione sulla proposta di legge n. 173 "Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella regione Marche", approvata in sede referente dalla terza commissione nella seduta del 7 febbraio 2018,

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, autorizzate fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse già iscritte nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti", correlate, in quanto coerenti, alle entrate derivanti dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi ai sensi della legge 28 dicembre, 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), del bilancio di previsione 2018/2020.

2. A decorrere dagli anni successivi al 2019 le spese di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione."

IL PRESIDENTE

Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge n. 173
"Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella Regione Marche"

Art. 1
(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge che intende promuovere il contenimento della produzione dei rifiuti, promuovendo azioni di stimolo nei confronti dei comuni per l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Infrastrutture informatiche)

L'articolo indica la dotazione informatica di cui i Comuni debbono dotarsi, qualora intendano avvalersi del sistema di misurazione puntuale e le modalità di interconnessione con il sistema informatico regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il d.m. 20 aprile 2017 pone in capo ai comuni l'onere di dotarsi di infrastrutture informatiche in grado di supportare la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Art. 3
(Tavolo tecnico istituzionale)

L'articolo assegna al tavolo tecnico, già istituito, il compito di coordinare l'azione dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge e ne integra la composizione.

Invarianza: la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto il tavolo è già operativo e la partecipazione avviene a titolo gratuito come stabilito dalla d.g.r. n. 131 del 22 febbraio 2016, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010.

Art. 4
(Compiti del tavolo tecnico istituzionale)

L'articolo definisce i compiti del tavolo tecnico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Campagne di comunicazione)

L'articolo individua nelle campagne di comunicazione lo strumento attraverso il quale la Regione promuove l'attuazione della legge.

Effetti finanziari: l'onere per l'annualità 2019 è ricompreso nei limiti delle spese autorizzate dall'articolo 6 e quantificate in euro 50.000,00.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza la spesa nel limite massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2019 rinviando le autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio, in quanto disposizione a carattere continuativo, non obbligatoria.

La copertura è individuata nel modo seguente:

Annualità 2019							Anni successivi
spesa		copertura					
	capitolo	missione	programma	capitolo	descrizione	stanziamento	
50.000,00	capitolo di nuova istituzione	9	3	2090310009	Spese per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti	160.000,00	Legge di bilancio

Il capitolo è correlato al capitolo di entrata: 1101010018 "Addizionale al tributo di conferimento in discarica dei rifiuti solidi".

La finalità della spesa è coerente con le finalità dell'addizionale in quanto ricompresa nelle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti previste nei piani regionali ai sensi del comma 4 quater dell'articolo 9 della l.r. 15/97.

Art. 7
(Norme transitorie e finali)

L'articolo dispone sui tempi di attuazione della legge in sede di prima applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN della Proposta di legge n. 173/17

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI
DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare in armonia con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, di recente modificata con Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 in quanto Il sistema di tariffazione puntuale correlabile al principio "chi inquina paga", sancito da tale normativa eurocomunataria, è uno strumento fondamentale verso una riduzione della produzione dei rifiuti.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge in esame appare in linea con:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152:" Norme in materia ambientale"- Parte IV;- la legge 27 dicembre 2013, n 147 (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi 667 e 668;- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 20 aprile 2017 " Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" <p>La proposta di legge incide su un ambito di intervento riservato alla potestà legislativa esclusiva statale " tutela dell'ambiente" art. 117 , secondo comma lett. s). Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato la competenza statale non esclude la possibilità delle regioni di intervenire purchè nel rispetto degli standard minimi di tutela dell'ambiente dettati dalla normativa statale (cfr. tra le altre, sentenza Corte costituzionale n. 307/2003).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	

<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge appare in linea con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati); - DACR 14 aprile 2015 n. 128 (Piano regionale di gestione dei rifiuti) laddove prevede (Parte III - Programma regionale di prevenzione nella produzione dei rifiuti), l'applicazione di sistemi premianti per incentivare il sistema di tariffazione puntuale (pagine 791 e seguenti).
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione e normativa</p>	
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	